

(N. 1475)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASQUATO, CHIARIELLO e D'ERRICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1965

Integrazione dei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie (I.N.A.M.)

ONOREVOLI SENATORI. — In data 28 settembre 1965 è stato comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge n. 1359 d'iniziativa del senatore Coppo, che dispone la inclusione nei Comitati provinciali INAM di due rappresentanti dei pensionati assistiti dall'Istituto, designati dalle Organizzazioni sindacali della categoria più rappresentative a carattere provinciale.

È da rilevare che tale proposta, se approvata, finirebbe per rendere quanto mai pletorica la composizione dei Comitati anzidetti. A tal proposito è da precisare che in base all'articolo 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, i Comitati provinciali sono composti:

a) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle Organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascuno ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo il Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

b) da un rappresentante dell'Ordine dei medici e da tre membri di diritto.

Allo stato, i rappresentanti dei vari settori produttivi in ogni Comitato provinciale sono in numero di 15, con preponderanza dei lavoratori, i cui interessi, come assistibili, sono del tutto analoghi a quelli dei pensionati.

Non può costituire, poi, valido motivo di giustificazione della proposta in esame il richiamo alla analoga integrazione disposta a suo tempo per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, stante la diversità delle funzioni rispettivamente demandate al Consiglio anzidetto ed ai Comitati provinciali dell'Istituto, ai quali, in effetti, sono attribuiti compiti eminentemente esecutivi.

Da ultimo è da considerare che la proposta di cui trattasi consentirebbe la designazione dei rappresentanti dei pensionati soltanto a due delle Confederazioni sindacali dei lavoratori.

Comunque nel caso in cui — disattendendo le considerazioni sopra espresse — si ritenesse ugualmente opportuno assicurare ai pensionati una rappresentanza diretta nei Comitati provinciali in parola, sarebbe necessario, per non aggravare la sproporzione fra le rappresentanze degli assistiti e dei

datori di lavoro, aumentare in uguale misura la rappresentanza di questi ultimi.

In tale eventualità, si propone che il disegno di legge sia formulato nel testo che segue, che sottoponiamo alla vostra approvazione e che non comporta alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, INAM, costituiti a norma della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono integrati, nella composizione risultante alla data di pubblicazione della presente legge, con due rappresentanti dei pensionati assistiti dall'Istituto stesso, designati dalle Organizzazioni sindacali della categoria più rappresentative a carattere provinciale e con due altri rappresentanti dei datori di lavoro dei settori produttivi di maggior rilievo nella provincia.